

DELIBERA n° 99 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX/WIND Tre S.p.A.(già H3G S.p.A.)

GU14 / 259 / 2017

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 10/06/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (*CORECOM*);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'*AGCOM* e il *CORECOM SICILIA* per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il *CORECOM SICILIA* alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l’istanza di definizione del Sig. XXXXXXXXX acquisita il 25 maggio 2017 al prot. n°28114;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

CONSIDERATA la posizione dell’istante:

Il sig. XXXXXXXXX, contesta alla WIND Tre S.p.A. (già H3G spa) in relazione all’utenza mobile di tipo privato XXXXXXXXXXXX intestata alla sig.ra YYYYYYYYY; spese /fatturazioni non giustificate e mancata trasparenza contrattuale.

L’istante riferisce che, in data 14/9/2014 avviava la migrazione dell’utenza mobile XXXXXXXXXXXX da YYYYYYYYY (sua moglie) a se stesso e nel contempo per l’utenza mobile XXXXXXXXXXXX a lui intestato, operava il passaggio da business a privato. L’istante rileva che mentre per quest’ultima operazione, lo stesso veniva avvisato che avrebbe dovuto personalmente informare via filo la H3G, non è invece stato messo al corrente che la stessa cosa avrebbe dovuto fare la moglie, per la richiesta di migrazione. A causa di tale mancata informazione, il contratto intestato a nome della sig.ra YYYYYYYYY è rimasto in essere con un numero attribuito dalla società resistente, numero XXXXXXXXXXXX, generando nel periodo 2014/2017 addebiti ingiustificati sul conto corrente a lui intestato pari a €. 1.077,00.

In base a tali premesse, chiede:

- 1) immediata restituzione delle somme addebitate pari a €.1070,77.

CONSIDERATA la posizione dell’operatore:

La Wind Tre S.P.A (già H3G S.P.A.) di seguito *Wind e/o società, operatore*, nella propria memoria difensiva rileva che la presente contestazione riguarda la mancata disattivazione della numerazione provvisoria XXXXXXXXXXXX generata dal sistema in seguito alla migrazione della numerazione XXXXXXXXXXXX

dall'anagrafica YYYYYYYYY all' anagrafica XXXXXXXX. La contestazione, quindi, non è relativa alla migrazione avvenuta nell'anagrafica XXXXXXXX ma bensì sulla mancata disattivazione del numero provvisorio nell'anagrafica YYYYYYYYY . Stante quanto sopra eccepisce la carenza di legittimazione attiva dell'istante posto che da tutta la documentazione contrattuale si evidenzia quale unica parte (contrattuale) la sig.ra YYYYYYYYY e pertanto solo quest'ultima è legittimata a svolgere qualsiasi domanda , anche nella presente sede amministrativa, derivante dai rapporti negoziali. Chiede pertanto che l'istanza venga dichiarata inammissibile/improcedibile. Nel merito ricostruisce la vicenda contrattuale evidenziando che non è stato mai richiesta, in seguito alla migrazione interna, la disattivazione del contratto a nome YYYYYYYYY, come confermato anche dall'istante. Precisa inoltre di avere emesso a nome della sig.ra YYYYYYYYY due note di credito. Chiede il rigetto dell'istanza perchè infondata in fatto e in diritto.

Controdeduzioni dell'istante

L'istante, in data 26/7/2017, invia controdeduzione nelle quali dichiara, in riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevato dall'operatore, di rinunciare alla procedura dichiarando che la moglie, cui la società riconosce piena legittimità ad agire, provvederà alla ripresentazione un nuovo tentativo di conciliazione.

Successivamente in data 30/7/2017 l'istante, nonostante la superiore dichiarazione deposita controdeduzioni alla memoria dell'operatore nelle quali insiste in tutto quanto già richiesto in istanza. Precisa, che nonostante l'attribuzione del numero provvisorio nessuna sim è stata mai inviata, precludendo così la possibilità di avviare traffico telefonico, che le note di credito emesse dalla Società convenuta sono pervenute dopo il tentativo di conciliazione. Contesta l'eccezione sollevata dall'operatore di difetto di legittimazione attiva in quanto non sollevata nel tentativo di conciliazione. Insiste nel rimborso della somme addebitate e non dovute.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte in quanto inammissibili per carenza di legittimazione attiva. Si intende per legittimazione attiva o legittimazione ad agire il *diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo*

di esserne titolare

La vicenda oggetto della presente controversia si incentra sulla mancata disattivazione del numero provvisorio nell'anagrafica della sig.ra YYYYYYYYY. In base alla documentazione disponibile in atti, si deve preliminarmente osservare che in relazione all'utenza citata in istanza, XXXXXXXXXXX, unica parte contrattuale è quindi legittimata ad agire, è la sig.ra YYYYYYYYY intestataria del relativo contratto. Ciò premesso, per ciò che concerne le richieste aventi ad oggetto tale utenza, si riscontra carenza di legittimazione attiva in capo all'odierno istante, Sig. XXXXXXXX in quanto egli non risulta essere legittimato ad agire in proprio per gli interessi dell'intestatario dell'utenza per la quale l'istante ha sottoposto al Corecom la definizione della controversia. Pertanto, le relative domande sono inammissibili, e, come tali, dovranno essere rigettate.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch. Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di rigettare, l'istanza del sig. XXXXXXXX nei confronti della società Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.), per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 10/06/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Maria Annunziata Astone



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

arch. Francesco Di Chiara

